

Avvertenze: la presente legge, pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione n. 34 del 6 agosto 1977, è stata abrogata dall'articolo 3 della legge regionale 5 dicembre 2005, n. 21: "Riordino normativo ed abrogazione espressa di leggi tacitamente abrogate o prive di efficacia" vedi l'allegato sub a), n. 16) della medesima legge.

Legge Regionale 26 luglio 1977, n. 38.

«Programma di pronto intervento nel settore della bonifica montana e della riforestazione per l'anno 1977»

Il Consiglio Regionale
ha approvato
Il Commissario del Governo
ha apposto il visto
Il Presidente della Giunta Regionale
Promulga

la seguente legge:

Articolo 1

La Regione Campania al fine di perseguire una razionale utilizzazione delle risorse ambientali, e l'esaltazione delle potenzialità produttive delle diverse aree territoriali, in attesa di un'organica normativa regionale nel settore della bonifica montana e della riforestazione da emanarsi entro quattro mesi dalla entrata in vigore della presente Legge, attua per l'esercizio 1977 un programma di pronto intervento.

Articolo 2

Nei comprensori di Bonifica Montana, nei Bacini Montani classificati ai sensi della Legge e nei terreni sottoposti a vincolo ai sensi del RD 30 dicembre 1923, n. 3267, sono posti a totale carico della Regione, in quanto necessari ai fini della bonifica e della sistemazione dei territori montani, tutti gli interventi di cui agli articoli 19 e 20 della Legge 25 luglio 1952, n. 991 e 24, 26, 27 e 28 della Legge 27 ottobre 1966, n. 910, con particolare riguardo alle seguenti opere:

- a) rimboschimento di terreni nudi, ricostituzione di boschi deteriorati e completamento delle opere di riforestazione eseguite nei precedenti esercizi;
- b) sistemazione idraulico - forestale;
- c) consolidamento delle dune e sabbie mobili nei litorali, sempre che si tratti di terreni vincolati ai sensi del RD 30 dicembre 1923, n. 3267;
- d) ricerca, raccolta ed utilizzazione delle acque, ivi compresi i laghi collinari, quando siano di interesse comune al comprensorio o ad una notevole parte di esso;
- e) viabilità di bonifica montana e di servizio forestale;
- f) potenziamento e ampliamento dei vivai forestali.

Articolo 3

Le opere di cui al precedente art. 2 sono eseguite in concessione dalle Comunità Montane e dagli altri Enti abilitati per legge a svolgere funzioni di bonifica montana, nonché, in economia a cura degli Ispettorati Ripartimentali delle Foreste.

Sono da considerare prioritari i progetti presentati dalle Comunità Montane.

Giunta Regionale della Campania

Articolo 4

Alle Comunità Montane, a Enti specializzati, a Istituti Universitari e a tutti gli Enti abilitati per legge a svolgere funzioni di bonifica montana possono essere concessi contributi fino al limite del 75% della spesa ritenuta ammissibile, per la esecuzione di studi, indagini e ricerche relative alle opere di cui al precedente art. 2.

Articolo 5

Entro quindici giorni dall'entrata in vigore della presente Legge gli Enti di cui al precedente art. 3 e gli Ispettorati Ripartimentali delle Foreste, ciascuno per i territori di competenza, dovranno far pervenire alla Giunta Regionale organiche porposte ai fini della formulazione del programma di cui al precedente art. 1.

Articolo 6

Allo scopo di consentire la necessaria continuità degli interventi di riforestazione e bonifica montana già attuati nei precedenti esercizi ed indispensabile anche ai fini sociali per assicurare l'occupazione del bracciantato agricolo, contestualmente alla presente legge, viene approvata l'allegata Tabella A concernente il riparto dei fondi disposti dalla presente Legge tra le Province della Campania per l'esercizio 1977.

La Giunta Regionale è autorizzata a formulare e attuare, sentite le Comunità Montane, per le opere interessanti il territorio di loro competenza e previo parere della III Commissione Consiliare Permanente, il programma di pronto intervento di cui all'Art. 1 della presente legge.

Il programma di pronto intervento, formulato sulla base del riparto dei fondi di cui alla predetta Tabella è articolato in piani esecutivi contenenti:

- a) i criteri seguiti per la utilizzazione dei fondi per le diverse categorie di opere e iniziative di cui all'art. 2 e per la individuazione dei progetti e lavori ammessi al finanziamento;
 - b) l'elenco delle opere e dei lavori ammessi al finanziamento.
-

Articolo 7

I progetti esecutivi relativi alle opere di cui al precedente Art. 2 e per importi fino a L. 200 milioni non sono sottoposti ad alcun parere tecnico, qualora siano predisposti dagli Uffici periferici dell'Amministrazione regionale o dagli Uffici tecnici degli Enti abilitati a svolgere funzioni di bonifica montana. In questo ultimo caso sarà necessaria soltanto la preventiva istruttoria dell'Ispettorato Ripartimentale delle Foreste competente per territorio.

Negli altri casi e qualora l'importo dei lavori superi il predetto limite, i progetti sono sottoposti al parere tecnico dei Comitati Tecnici Provinciali per la bonifica integrale, previa istruttoria degli Ispettorati Ripartimentali delle Foreste.

I Comitati Tecnici sono tenuti ad esprimere il proprio parere entro 45 giorni dalla ricezione degli atti di progetto.

Il Presidente della Giunta o l'Assessore al Servizio Foreste da lui delegato, provvede con Decreto alla approvazione dei progetti esecutivi, alla concessione dei lavori ed alla relativa assegnazione dei fondi.

Il provvedimento di approvazione e di concessione equivale a dichiarazione di pubblica utilità , urgenza ed indifferibilità a tutti gli effetti di legge.

Con il provvedimento di approvazione e di concessione devono essere previste tutte le norme da osservare nell'esecuzione dei lavori e, in particolare, quelle riguardanti i sistemi di aggiudicazione, il termine di inizio e di ultimazione dei lavori e delle procedure espropriative.

Con analoga procedura sono approvate le perizie suppletive e di variante.

I progetti esecutivi di cui all'art. 2 possono contemplare spese riguardanti oneri a carattere generale occorrenti all'allestimento dei progetti stessi, alla conduzione dei lavori e alla loro collaudazione, ancorchè previste dagli appositi capitoli inclusi tra le spese correnti del bilancio della Regione Campania.

Giunta Regionale della Campania

I lavori di somma urgenza, resi necessari da cause impreviste ed imprevedibili, possono essere eseguiti dagli Enti concessionari e dagli Ispettorati Ripartimentali delle Foreste, previa autorizzazione del Presidente della Giunta Regionale, su parere o richiesta dei predetti Ispettorati.

La perizia esecutiva dovrà essere presentata per la approvazione entro 30 giorni dalla data di autorizzazione alla esecuzione dei lavori.

Articolo 8

Per i lavori da eseguirsi in economia dagli Ispettorati Ripartimentali delle Foreste con il Decreto di affidamento dei lavori è disposto lo accreditamento dei fondi necessari, la cui gestione è sottoposta a controllo successivo esercitato dalla Giunta Regionale in sede di presentazione di rendiconti trimestrali.

Il rendiconto finale dovrà essere corredato dal certificato di collaudo di cui al successivo art. 9.

Per le opere la cui esecuzione è affidata in concessione agli Enti di cui al precedente art. 3, e che sono sottoposte alla sorveglianza degli Ispettorati Ripartimentali delle Foreste competenti per territorio, con il Decreto di concessione sarà disposto che, ad intervenuta notificazione dell'inizio dei lavori, venga accreditato all'Ente interessato l'intero ammontare del finanziamento regionale.

I fondi sono versati su appositi conti correnti intestati agli Enti presso i propri tesorieri al tasso di interesse previsto dalle singole convenzioni di tesoreria.

Gli Enti beneficiari assumono ogni responsabilità in ordine alla destinazione dei fondi stessi.

L'Istituto di Credito presso il quale è effettuato il deposito dei fondi di cui al presente articolo provvede ai pagamenti su ordini emessi dall'Ente competente, il quale è obbligato a versare annualmente in conto entrate della Regione gli interessi attivi maturati su detti conti correnti.

E' fatto obbligo agli Enti interessati di presentare l'apposito rendiconto finale per ogni singolo lavoro eseguito, con la dimostrazione della golo lavoro eseguito, con la dimostrazione della utilizzazione delle somme accreditate, corredato dalla relativa documentazione di spesa e del certificato di collaudo di cui all'art. 9. Detto rendiconto è approvato dalla Giunta regionale.

Al rendiconto deve essere allegata la quietanza relativa al versamento della eventuale somma economizzata, nonchè dei versamenti degli interessi attivi di cui al 5° comma del presente articolo.

Articolo 9

Ai pagamenti si provvede sulla base dei certificati rilasciati dai Direttori dei lavori e visti dal Coordinatore dell'Ufficio su stati di avanzamento dei lavori stessi.

Per le opere in concessione, gli stati di avanzamento, qualora riguardino lavori di difficile misurazione, a preminente carattere colturale e di durata pluriennale dovranno essere visti anche dagli Ispettorati Ripartimentali delle Foreste preposti alla sorveglianza dei lavori.

Le opere sono sottoposte a collaudo finale da effettuarsi da un funzionario tecnico, con specifica competenza professionale, incaricato dallo Assessore per le Foreste che ne vista le risultanze.

Articolo 10

Alla concessione e liquidazione dei contributi previsti dal precedente art. 4 provvede la Giunta Regionale previa istruttoria del Servizio Foreste.

Articolo 11

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge stabilito in L. 10.000 milioni si farà fronte mediante riduzione di pari ammontare dello stanziamento di cui al Capitolo 785 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1977, «Fondo globale per le spese di investimenti derivanti da

Giunta Regionale della Campania

provvedimenti legislativi in corso ed attinenti a funzioni normali della Regione» e mediante iscrizione della somma di L. 10.000 milioni al Capitolo 280, di nuova istituzione, dello stato di previsione medesimo, con la seguente denominazione: «Programma di pronto intervento nel settore della bonifica montana e della riforestazione per l'anno 1977».

Articolo 12

La presente legge regionale è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti degli articoli 127, 2° comma della Costituzione e 45 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo dalla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Campania.

Napoli, 26 luglio 1977

Russo

Allegato 1

Ripartizione dei fondi occorrenti per opere di riforestazione e di bonifica montana tra le varie Provincie:

Provincia di Avellino, importo L. 2.475.000.000, percentuale 24,75;

provincia di Benevento, importo L. 2.079.000.000, percentuale 20,79;

provincia di Caserta, importo L. 1.118.000.000, percentuale 11,88;

provincia di Napoli, importo L. 891.000.000, percentuale 8,91;

provincia di Salerno, importo L. 3.267.000.000, percentuale 32,67.

Totali L. 9.900.000.000.

Fondi assegnati per la realizzazione di altre opere di bonifica montana L. 0;

contributi per indagini e studi a Comunità Montane e altri Enti (art. 5) L. 100.000.000, percentuale 1,00;

Contributi per rimboscamenti volontari (art. 4)

Accantonamento per interventi di somma urgenza (art. 11) L. 0.

Totale generale L. 10.000.000.000 percentuale 100